

Il Consiglio di stato ha indicato la strada per ottenere il riconoscimento in Italia

Via libera al Sostegno spagnolo

Non serve che la specializzazione sia anche abilitante

DI ETTORE CONSOLINI

Il diploma di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dà titolo all'inserimento nelle graduatorie degli abilitati finalizzate all'accesso all'insegnamento. A patto che l'interessato risulti in possesso dell'abilitazione sul posto comune e che il titolo di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno sia stato valutato equipollente a quello previsto dall'ordinamento italiano. Lo ha stabilito la VII sezione del Consiglio di stato con la sentenza 3978/2022, pubblicata il 19 maggio scorso. Il caso riguardava un aspirante docente, munito del diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 (dunque abilitante).

La docente aveva chiesto all'amministrazione scolastica il riconoscimento del titolo ottenuto in Spagna all'esito della frequenza al «Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo» presso l'Universidad Cardenal Herrera-CEU di Castellón. Il ministero dell'istruzione aveva rigettato la domanda adducendo l'inutilità del titolo. Perché l'interessata non

aveva prodotto all'amministrazione «il richiesto attestato di competenza (acreditación) reso dal ministero spagnolo (autorità competente)». La ricorrente aveva impugnato il rigetto davanti al Tar, spiegando che l'acreditación (l'abilitazione spagnola) è un titolo aggiuntivo non necessario per ottenere il diploma di specializzazione. E che in Italia l'abilitazione non si ottiene, automaticamente, all'esito del conseguimento del diploma di specializzazione.

Nel nostro ordinamento, infatti, l'abilitazione per insegnare sul sostegno si ottiene solo se il soggetto che ha il titolo di specializzazione possiede anche un titolo abilitante sul posto comune. Mentre in Spagna è possibile conseguire sia il diploma di specializzazione non abilitante (come quello conseguito dalla ricorrente) sia il diploma di specializzazione abilitante. La prassi seguita dalla Spagna discende dalle disposizioni contenute nelle direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE. E per questo motivo, l'ordinamento spagnolo rilascia la «Acreditación» esclusivamente a coloro che conseguono il master abilitante all'insegnamento in Spagna;

viceversa, non lo rilascia a chi, già abilitato all'insegnamento, ha successivamente conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Spagna. Ciò non toglie, però, che il titolo sia comunque valido.

Il Tar, però, non aveva accolto il ricorso e l'interessata si era risolta ad impugnare la sentenza in appello davanti al Consiglio di stato. E i giudici di Palazzo Spada le hanno dato ragione. Il collegio ha motivato la pronuncia ricostruendo il contesto normativo vigente, secondo il quale, il titolare di abilitazione sul posto comune conseguita in Italia, che risulti munito del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, va considerato comunque abilitato. A prescindere dal fatto che il titolo spagnolo non sia abilitante. Fermo restando, però, che per essere considerato valido anche in Italia, il titolo estero deve prima passare al vaglio dell'amministrazione, che deve controllare se il titolo sia effettivamente equipollente a quello che si consegue in Italia oppure no.

Il controllo va effettuato applicando le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto 249/2010, che defini-

sce le caratteristiche dei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di sostegno. Che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi e comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari. E deve essere articolato distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado. E deve prevedere un esame finale. In buona sostanza, dunque, per ottenere il riconoscimento del titolo non basta che il diploma sia valido per insegnare sostegno nello stato dove viene conseguito, anche se appartiene all'Unione europea.

È necessario, infatti, che il corso di studi sia in tutto analogo a quello previsto in Italia. Sarà poi l'autorità competente italiana ad effettuare la verifica e, se manca qualcosa, indicherà all'interessato il percorso da seguire per perfezionare il titolo in modo tale che possa essere considerato valido anche in Italia. Dunque, la partita è ancora aperta. La sentenza mette il dito nella piaga e pone in luce le criticità che ruotano intorno al processo di formazione dei docenti di sostegno. E spiega al-

meno in parte i motivi per cui l'amministrazione non riesce a coprire tutti i posti di sostegno con docenti muniti del titolo specifico.

L'accesso ai corsi, infatti, è a numero chiuso. E in ogni caso, sebbene il numero degli accessi sia programmato sulla base di stime legate al fabbisogno, alla prova dei fatti, il numero dei diplomati è sempre di molto inferiore alle necessità. Ciò è dovuto, da una parte, alle difficoltà di accesso ai corsi, il cui numero di posti è sempre molto inferiore al numero delle domande. Di qui i tentativi di conseguire il titolo all'estero, dove queste limitazioni non ci sono. E dall'altra parte al fatto che gli immessi in ruolo, una volta esaurito il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno, chiedono il trasferimento sul posto comune. Spesso non lo ottengono. Ma il numero di trasferimenti da posto di sostegno a posto comune, unito allo scarso numero di diplomati e alla preferenza dei diplomati per il posto comune, spesso determinano la necessità di coprire i posti di sostegno assumendo supplenti non in possesso del titolo di specializzazione.

© Riproduzione riservata

Concorsi, se la traccia è sbagliata vale la risposta esatta Così il Tar condanna il Ministero che ha sbagliato su Petrarca

DI ELENA BORDIN

Se il ministero sbaglia ad indicare la risposta esatta ad un quesito contenuto nella traccia di un concorso, e il candidato risponde esattamente, il punteggio va attribuito alla domanda esatta. A patto che il candidato abbia provato in giudizio di avere risposto esattamente. Lo ha stabilito la III sezione-bis del Tar del Lazio, con l'ordinanza 3137/2022, del 18 maggio scorso. Il provvedimento, emesso in sede cautelare, verte sulla *vexata quaestio* delle tracce sbagliate o ritenute tali che si ripropone, puntualmente, ad ogni tornata concorsuale.

Con un'ulteriore aggravante: mentre nelle prove tradizionali le commissioni potevano comunque intervenire e rimediare in sede di correzione, adesso non è più possibile: il nuovo metodo introdotto dal legislatore per semplificare le procedure di correzione è automatico. La macchina informatica viene programmata secondo le risposte indicate dall'amministrazione. E l'errore non viene individuato in quanto tale, ma in quanto dato non conforme ai dati asseritamente esatti forniti dall'amministrazione in sede di programmazione.

Le prove sono redatte secondo il sistema dei test a risposta multipla. Il sistema reca la domanda e poi fornisce 4 risposte di cui una sola vie-

ne considerata esatta. Facciamo un esempio. Ad una domanda vengono fornite le seguenti risposte: A, B, C e D. Poniamo che la risposta ritenuta erroneamente esatta (e programmata come tale) sia la risposta A. Ma in realtà quella realmente esatta è la risposta B. Il candidato ben preparato indica la risposta B. Ma il sistema non gli attribuisce il punteggio relativo alla risposta esatta. Perché è stato programmato per considerare esatta quella sbagliata: la risposta A. E ciò crea gravi errori di valutazione che falsano il risultato penalizzando il candidato che ha fornito la risposta giusta. Non solo. Talvolta può succedere che non una, ma due delle risposte siano esatte, ma il programma ne riconosce una sola. E il candidato, pur avendo risposto esattamente, viene ingiustamente penalizzato. Come è successo nel caso della ricorrente. Che concorreva per la classe di concorso A022 e che aveva risposto esattamente a un quesito sul Petrarca.

A fronte degli automatismi della correzione, ormai meccanica, però, i candidati ingiustamente penalizzati, per far valere le loro ragioni, so-

no costretti ad esperire l'azione giudiziale. Non essendo previsto dall'ordinamento alcun rimedio alternativo. E qui la faccenda si complica esponenzialmente. Anzitutto il ricorrente deve recarsi dall'avvocato. Perché per adire il giudice è necessaria la difesa tecnica. E poi deve dimostrare con propri mezzi di avere ragione. Quindi: istanza di accesso agli atti per ottenere copia della propria domanda; acquisizione di una perizia tecnica da parte di un esperto del settore di chiara fama; presentazione del ricorso.

Poi comincia la fase delle "trappole" procedurali: le cosiddette eccezioni preliminari che l'amministrazione convenuta pone tramite l'avvocatura dello stato. E solo se il giudizio supera questa prima fase, si giunge alla decisione. Ma per vincere non basta avere ragione: bisogna essere in grado di provarlo. In questo caso alla ricorrente è andata bene.

Il giudice ha condiviso l'impianto probatorio fatto valere in giudizio e l'amministrazione non ha proposto alcuna prova contraria. Ma si tratta comunque della fase cautelare del giudizio. L'effetto della vitto-

ria, dunque, non è definitivo: il giudice si è limitato a disporre che l'amministrazione attribuisca con riserva alla ricorrente il punteggio per la risposta esatta.

Fermo restando che l'amministrazione potrà impugnare in appello, davanti al Consiglio di stato, anche l'ordinanza collegiale e l'esito del giudizio potrebbe capovolgersi. In ogni caso, il giudizio proseguirà con la trattazione del merito. E solo in tale fase del processo il collegio emetterà la sentenza che, se favorevole alla ricorrente, determinerà lo scioglimento della riserva. Sempre che l'amministrazione non decida di ricorrere in appello. In quel caso il processo proseguirà con i consueti tempi lunghi e tutte le incognite del caso.

Va detto, inoltre, che in caso di soccombenza, la ricorrente dovrà fare fronte alle spese di giudizio sia per quanto riguarda l'onorario del proprio avvocato (definito a trattativa privata) che per quello dell'avvocatura (che sarà determinato dal giudice) oltre al contributo unificato e alle altre spese.

Insomma, un percorso ad ostacoli, molto oneroso, in cui il ricorrente privato, spesso privo di autonomi mezzi di sostentamento o, nella migliore delle ipotesi, docente precario, deve sopportare costi economici molto onerosi.

© Riproduzione riservata

Talvolta può succedere che non una, ma due delle risposte siano esatte, ma il programma ne riconosce una sola. E il candidato viene ingiustamente penalizzato